



## **CAPITOLATO SPECIALE**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDI ED ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE VARIE SEDI DELL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI**

**-PARTE AMMINISTRATIVA-**

## INDICE

ART. 1 – OGGETTO.....	2
ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ.....	2
ART. 3 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI .....	2
ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .....	3
ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE .....	4
ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE .....	4
ART. 7 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	4
ART. 8 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	4
ART. 9 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 10 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ .....	5
ART. 11 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 12 - VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO .....	5
ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO .....	6
ART. 14 – SUBAPPALTO.....	6
ART. 15 - TUTELA DEI LAVORATORI.....	6
ART. 16 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	7
ART. 17 – IMPOSIZIONE DI MANODOPERA IN CASO DI CAMBIO APPALTO .....	7
ART. 18 – CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI.....	8
ART. 19 – SICUREZZA .....	8
ART. 20 - DUVRI.....	8
ART. 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO.....	9
ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	9
ART. 23 - GARANZIA DEFINITIVA.....	9
ART. 24 - OBBLIGHI ASSICURATIVI.....	9
ART. 25 - PENALI.....	10
ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	11
ART. 27 – REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE.....	12
ART. 28 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	12
ART. 29 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	12
ART. 30 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ.....	13
ART.31 – SPESE CONTRATTUALI.....	13
ART. 32 – INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP.....	13
ART. 33 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE.....	13

## **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione del servizio di erogazione di bevande calde e fredde ed altri prodotti alimentari a mezzo di distributori automatici da installare presso le varie sedi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (di seguito APSS).
2. Il servizio in concessione è suddiviso in quattro lotti in relazione alla dislocazione territoriale dell'APSS, e precisamente:
  - Lotto n. 1 Ambito territoriale Centro Nord;
  - Lotto n. 2 Ambito territoriale Centro Sud;
  - Lotto n. 3 Ambito territoriale Est;
  - Lotto n. 4 Ambito territoriale Ovest.
3. Le previsioni del presente capitolato valgono per ciascuno dei lotti in gara a meno che non sia espressamente stabilito il contrario.

## **ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ**

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso l'intero territorio provinciale e sarà effettuato in favore sia degli utenti che dei dipendenti dell'Apss.
2. Il Concessionario svolge il servizio in oggetto in piena autonomia organizzativa, nel rispetto del contratto, del presente capitolato, dal capitolato tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, assumendosi totalmente il rischio di impresa e manlevando Apss da qualsiasi responsabilità contrattuale e extracontrattuale nei confronti di terzi che potrebbe derivare dall'esercizio delle attività in oggetto. La gestione dell'attività concessa viene svolta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del concessionario, che ne assume tutti i rischi d'impresa.
3. I proventi dell'attività sono incamerati direttamente dal concessionario che provvede autonomamente a tutte le incombenze fiscali e amministrative che ne conseguono. Il corrispettivo per l'erogazione del servizio è dato unicamente dal diritto di trattenere gli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti offerti nei distributori installati. Il Concessionario, a fronte dell'affidamento della concessione del servizi si assume l'obbligo di versare all'Apss il canone annuo risultante dall'offerta economica nel rispetto di quanto indicato nell'art. 6 del presente capitolato.
4. L'affidamento comporterà la totale assunzione in capo al Concessionario di qualsivoglia responsabilità connessa e conseguente alla gestione del servizio in parola.
5. Il dettaglio delle attività riguardanti il servizio in oggetto e gli aspetti tecnici correlati, sono esplicitati all'interno del Capitolato speciale - parte tecnica a cui si rinvia.

## **ART. 3 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
  - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture*

*e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;*

- b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
  - c) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
  - d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
  - e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
  - f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
  - g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
  - h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
  - i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
  - j) le norme del codice civile;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

#### **ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto di concessione:
  - 1) il capitolato speciale della concessione (parte amministrativa e parte tecnica)
  - 2) l'offerta tecnica del Concessionario;

- 3) l'offerta economica del Concessionario;
- 4) il DUVRI;
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. Il servizio, con ha inizio dalla data di collaudo del primo distributore installato per ciascun lotto o data diversa concordata con Apss comunque non oltre i 60 gg. dalla stipula del contratto, ha durata di anni dieci (10).

#### **ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il canone annuo relativo alla concessione è dato dal corrispettivo annuale offerto in sede di gara riferito ad ogni singolo lotto che il concessionario versa all'Amministrazione concedente. Tali canoni non dovranno essere inferiori agli importi base annui stabiliti da APSS per ogni lotto.
2. Il canone annuo deve essere versato mediante due (2) rate semestrali sul c/c intestato all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento – Sede Centrale: Iban IT 29 A 0200801820000100693977  
S.W.I.F.T.: UNCRITM10HV  
C/C postale: 15246382  
entro il giorno 5 del mese iniziale di ogni semestre.
3. A partire dal secondo anno di gestione, verrà applicato al canone annuo offerto dall'Apss l'adeguamento Istat, nella misura non superiore alle variazioni accertate attraverso l'indice dei prezzi al consumo per famiglie d'operai e impiegati nei confronti dello stesso mese dell'anno precedente (tasso annuo tendenziale dell'inflazione).
2. Per l'esatta determinazione del canone, si terrà conto, nel tempo, delle modifiche intervenute in aumento o in diminuzione dei distributori, calcolato proporzionalmente sulla base dei giorni di installazione o disinstallazione. La riduzione del canone si applica solo nel caso in cui la disinstallazione dei distributori sia determinata da fatto imputabile all'amministrazione concedente (e non al concessionario).

#### **ART. 7 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente al Concessionario.

#### **ART. 8 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo al Concessionario tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. Il Concessionario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora il Concessionario non adempia l'Apss ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario.

4. Il direttore dell'Esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Concessionario. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dal Concessionario.
5. Nel caso in cui il Concessionario intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, il Concessionario è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

#### **ART. 9 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per quanto compatibile.

#### **ART. 10 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ**

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della L.P 9 marzo 2016 n. 2.

#### **ART. 11 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'Apss ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, il Concessionario, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. I controlli saranno diretti a verificare:
  - a) qualità e quantità dei prodotti anche con verifiche all'atto dell'inserimento dei distributori o con eventuale ricorso ad analisi presso strutture esterne, senza che il concessionario possa rifiutarsi pena la risoluzione del contratto;
  - b) l'attività svolta dal Concessionario in particolare sull'applicazione delle norme igienico sanitarie vigenti in materia;
  - c) il rispetto dei livelli qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato;
  - d) ogni altro elemento relativo all'espletamento del servizio rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato, dal capitolato tecnico da quanto offerto in sede di gara.
3. L'Apss evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e il Concessionario è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 23.
4. L'Apss ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

#### **ART. 12 - VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO**

1. Con riferimento alle vicende soggettive del Concessionario, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016

### **ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 comma 2, lettera d), punto 2 della L.P. 2/2106 e dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

### **ART. 14 – SUBAPPALTO**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dalla normativa vigente, il subappalto è ammesso
2. Il Concessionario al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopraccitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Data la natura del contratto affidato non è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori: il Concessionario è obbligato a dimostrare, mediante trasmissione all'Apss delle fatture quietanzate, la propria regolarità nei pagamenti verso i subappaltatori. In difetto l'Apss può applicare le penali di cui all'art. 25 del presente capitolato o, in caso di particolare gravità e/o reiterazione, procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 26 del presente capitolato.
4. L'elenco prodotto dal Concessionario prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, il Concessionario deve comunicare all'Apss le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall' con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. Il Concessionario deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione della concessione, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell', alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

### **ART. 15 – TUTELA DEI LAVORATORI**

1. Il Concessionario e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza

dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

#### **ART. 16 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1. Il Concessionario deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. Il Concessionario deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della concessione; e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui il concessionario non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

#### **ART. 17 – IMPOSIZIONE DI MANODOPERA IN CASO DI CAMBIO APPALTO**

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'appaltatore l'obbligo di effettuare un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della l.p. 2/2016 e dall'art. 19 del presente Capitolato e se sono previste cessazioni connesse al cambio appalto, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti, fermo restando che è garantita ai soli fini economici la conservazione della anzianità maturata. Se il confronto produce accordo tra le parti esse sottoscrivono il relativo verbale. In caso di dissenso le parti redigono un verbale di mancato accordo dove, tra l'altro, l'appaltatore indica i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non assume il personale precedentemente impiegato nell'appalto. In entrambi i casi copia del verbale è inviato dall'appaltatore alla stazione appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell' *"Elenco del personale impiegato"*.  
L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.
3. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma



3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 25 del presente capitolato.

#### **ART. 18 – CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI**

1. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5% delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate individuate dall'Amministrazione aggiudicatrice. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al comma 2 dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale ricambio del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.
2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del capitolato e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

#### **ART. 19 – SICUREZZA**

1. Il Concessionario s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. Il Concessionario s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.
4. Il Concessionario s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

#### **ART. 20 – D.U.V.R.I.**

1. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è redatto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, allo scopo di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.
2. I suddetti costi sono indicati nel Disciplinare di gara e non saranno soggetti a ribasso.
3. Il DUVRI, così come ribadito nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un

documento dinamico, pertanto, dovrà essere aggiornato nel corso della durata della fornitura e costituirà parte integrante del contratto.

4. Gli importi relativi agli oneri di sicurezza interferenziali sono versati dall'Apss al Concessionario semestralmente in decurtazione del canone corrisposto.

#### **ART. 21 – ELEZIONE DI DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di concessione.

#### **ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In relazione alla concessione affidata, Titolare del trattamento è l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, e il concessionario è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, il concessionario non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

#### **ART. 23 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. L'importo relativo alla cauzione definitiva è calcolato in base al valore del contratto come derivante dal PEF del Concessionario.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Concessionario deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente l'Apss può procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento secondo quanto stabilito nell'art. 26 del presente capitolato.
4. Nel caso di integrazione del contratto, il Concessionario deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva deve essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola:  
il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento.
6. L'Apss non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

#### **ART. 24 –OBBLIGHI ASSICURATIVI**

1. Il Concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità per danni a persone o cose provocati dall'utilizzo dei distributori e durante l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato

da parte del proprio personale o di propri collaboratori e incaricati a qualsiasi titolo, oppure per prodotti difettosi o igienicamente inadeguati, e per eventuali furti, manomissioni, guasti arrecati da terzi ai distributori e per incendi. La ditta concessionaria è responsabile relativamente a danni arrecati a locali e strutture dove si svolgono i servizi e ai beni consegnati.

2. Ai sensi del presente articolo, sono da considerarsi terzi rispetto al Concessionario, l'Apss con tutti i suoi dipendenti e i suoi collaboratori (a qualsiasi titolo) e gli utenti, e tale clausola dovrà essere espressamente riportata nella polizza RCT di seguito richiamata.
3. Al fine di garantire il rispetto delle obbligazioni di cui ai commi precedenti, il Concessionario dovrà consegnare al momento della stipula del contratto, copia di polizza di assicurazione RCT/O (stipulata con una compagnia autorizzata ai sensi delle leggi vigenti all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta) contro danni a cose o persone nonché per i danni che i dipendenti e/o collaboratori della stessa Ditta possono subire nell'esercizio delle attività lavorative espletate per conto della stessa di cui è tenuta a rispondere nell'ambito dell'esecuzione delle attività previste dalla concessione. I massimali non dovranno essere inferiori a € 3.000.000,00 per ogni sinistro sia per danni a persone che a cose; la copertura deve essere esente da franchigia e prevedere la garanzia per responsabilità civile derivante dalla distribuzione/somministrazione e dallo smercio di prodotti in genere nonché copertura assicurativa contro danni da incendio e allagamenti.
4. Nel caso di polizze aventi scadenza periodica inferiore a quella della durata del contratto, dovrà essere di volta in volta consegnata copia dei rinnovi fino alla conclusione del contratto.
5. I massimali in polizza dovranno essere aggiornati automaticamente a cura del Concessionario qualora intervenissero, durante il periodo del contratto, fattori che modifichino i relativi valori assicurati.

#### **ART. 25 – PENALI**

1. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il Servizio, e/o delle eventuali inadempienze che ne pregiudichino lo svolgimento corretto e puntuale, l'Apss provvederà a contestare per iscritto tali violazioni al Concessionario. Quest'ultimo ha la facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
2. Nel caso in cui il Concessionario non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'Apss, la stessa provvede ad addebitare l'importo relativo alle penali applicate in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 23 del presente capitolato.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità e la frequenza degli inadempimenti e al disservizio arrecato, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che l'Apss avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.
4. Le penali previste riguardano i seguenti casi:
  - a) per ogni difformità di prodotto rilevata in ciascun distributore e non comunicata (art. 3 del Capitolato speciale – parte tecnica): penale € 100,00;
  - b) per ogni distributore, il mancato rispetto delle percentuali minime previste all'art. 3 punto 6 del Capitolato speciale – parte tecnica o in alternativa quelle migliorative presentate nell'offerta tecnica: penale € 200,00
  - c) per la presenza di prodotti scaduti o con validità oltre la quale gli stessi devono essere preferibilmente consumati (art. 3 del Capitolato speciale – parte tecnica): penali rispettivamente di € 200,00 e di € 100,00;
  - d) per la mancata installazione dei distributori o ritardo nella rimozione delle apparecchiature entro i termini previsti (art. 5 del Capitolato speciale – parte tecnica): penale euro 50,00 per ogni giorno di ritardo;

- e) per il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti all'art. 6 del Capitolato speciale – parte tecnica o a quanto indicato in sede di offerta per la riparazione/sostituzione dei distributori guasti: penale € 10,00 per ogni ora di ritardo nell'intervento;
  - f) per il mancato rifornimento/riassortimento dei prodotti esauriti (art. 6 del Capitolato speciale – parte tecnica o a quanto indicato in sede di offerta): penale € 10,00 per ogni ora di ritardo nell'intervento;
  - g) per la mancata presentazione nei tempi stabiliti della reportistica annuale relativa al numero di erogazioni/consumi effettuati (art.11 del Capitolato speciale – parte tecnica): penale € 100,00.
  - h) mancato intervento di pulizia, sanificazione e disinfezione con la periodicità indicata nel manuale di autocontrollo di cui all'art. 7 del Capitolato speciale – parte tecnica : € 100,00 per distributore.
  - i) mancata osservanza delle prescrizioni riguardanti la gestione dei rifiuti come previsto dall'art. 8 del Capitolato speciale – parte tecnica : € 100 per ogni infrazione accertata.
  - j) in caso di ritardo nel versamento della rata semestrale del canone: penale pari all'1 per mille dell'importo della rata in pagamento per ogni giorno di ritardo.
5. Nel caso di mancato rispetto delle ulteriori prescrizioni, ivi comprese quelle inerenti al personale e alla sicurezza, di cui al Capitolato speciale, l'Apss si riserva la facoltà di applicare una penale che sarà quantificata da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00, in relazione alla gravità del caso, fatte salve eventuali segnalazioni alle autorità competenti.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% del canone annuo, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.26, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 176 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il contratto si risolve nei seguenti casi:
  - a) frode nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - b) ingiustificata sospensione del servizio;
  - c) subappalto non autorizzato;
  - d) cessione del contratto in tutto o in parte del contratto a terzi in violazione dell'art. 13 del presente capitolato;
  - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso il Concessionario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 11, comma 4, del presente capitolato;
  - g) applicazione delle penali tali da superare il limite previsto dall'art. 25 comma 6 del presente capitolato;
  - h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione della concessione;
  - i) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - l) nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 33;

- m) nel caso in cui la ditta aggiudicataria esegua transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, il contratto sarà immediatamente risolto ai sensi dell'art. 3, c. 8, della L. 136/2010;
3. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, questa farà sorgere a favore di Apss il diritto di affidare il servizio alla ditta che segue in graduatoria.
  4. La parte inadempiente, oltre all'immediata perdita della garanzia a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.
  5. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del Concessionario.
  6. La risoluzione non si estenderà alle attività già eseguite.

#### **ART. 27 – REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE**

Per la disciplina della revoca del contratto di concessione si applica l'art. 176 del D.Lgs n. 50/2016.

#### **ART. 28 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e il Concessionario, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

#### **ART. 29 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il Concessionario, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. Il Concessionario deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:  
“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).  
I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.  
II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  
III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.”
3. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra il Concessionario ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. Il Concessionario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il Concessionario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

#### **ART. 30 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. Il Concessionario inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”*.

#### **ART. 31 – SPESE CONTRATTUALI**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico del Concessionario.

#### **ART. 32 – INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Apss si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip o da altri soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate al Concessionario le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di

quelle ancora da eseguire.

### ART. 33 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Con l'accettazione del presente contratto il Concessionario assume gli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 recante "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".
2. In particolare, il Concessionario si impegna a fornire, su richiesta di Apss, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, c. 9, punto e) della L.190/2012.
3. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza dell'Apss, i collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano i cui documenti sono accessibili sul sito internet dell'APSS <https://www.apss.tn.it/documenti-corrruzione> (area amministrazione trasparente). L'aggiudicatario si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento dell'Apss può costituire causa di risoluzione del contratto: l'Apss, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Concessionario il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001, il Concessionario si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto dell'Apss nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto presso l'Apss medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per il Concessionario l'esclusione dalla procedura di affidamento, inoltre come previsto dall'art 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
6. Il Concessionario è invitato a prendere visione dei documenti "**Piano triennale di prevenzione della corruzione e del "Codice di comportamento"** liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente"> Altri contenuti-corrruzione> documenti anticorrruzione> documenti operativi vigenti.
7. Il Concessionario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

### ART. 34 – NORMA DI CHIUSURA

Il Concessionario, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di concessione, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Trento, 21/11/2019

Il Rup  
Dr. Simone Bilato  
Dirigente Servizio Acquisti e Gestione contratti